



**COMUNE DI TORRITA DI SIENA**  
Provincia di Siena

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero	Data	Oggetto
45	27-05-2020	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **18:15** e seguenti, in TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica – sessione straordinaria.  
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Sono intervenuti i Signori :

		Presenti	Assenti
GRAZI GIACOMO	<i>PRESIDENTE</i>	X	
CARONI FABIANA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
PELLEGRINI SILVIA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
BARTALINI NICO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
FARALLI NICO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
SALETTI ANDREA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
RACHINI ROBERTA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
DAMIGELLI RODOLFO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
SANTONI GIANCARLO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
CONTEMORI MICHELA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
BASTREGHI GIORGIO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
FELICI ELISA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
VESTRI LORENZO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
		13	0

Presiede il SINDACO, GIACOMO GRAZI.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI incaricato della redazione del verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito sull'argomento di cui in oggetto, viene rinviato all'apposito verbale di seduta redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 18 - capoverso 4 - del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29 maggio 2015.

Il Consigliere Caroni Fabiana illustra il punto precisando che da anni non ci sono possibilità di modifiche per quanto riguarda l'imu. In questo caso c'è la variazione normativa che ha abolito la TASI e l'ha messa insieme all'IMU per cui questa variazione si rende necessaria perché quello che viene tolto dalla TASI viene recuperato all'interno dell'IMU e non aumenta il carico tributario nei confronti dei cittadini.

L'Assessore Landolfi Mario fa notare che questo è un vero e proprio atto politico, mentre per i due regolamenti si tratta di recepimento della normativa nazionale. Crede che sia stata fatta una decisione giusta e corretta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 27-12-2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tasi per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753,

nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31 Luglio 2020;

- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- le previsioni di entrata di bilancio 2020-2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 27/12/2019, modificate con variazioni nr 1/2020 approvata con deliberazione consiglio comunale nr 10 del 19/02/2020;

Ritenuto di confermare le aliquote IMU per l'anno finanziario 2020 rispetto alle aliquote 2019, introducendo esclusivamente le seguenti modifiche in sostituzione delle fattispecie TASI abrogate, in invarianza di pressione fiscale e gettito:

- aliquota del 1,00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola con dichiarazione di ruralità sul certificato catastale o categoria D10;
- aliquota del 6,00 per mille per le unità immobiliari di categoria "A1 – A8 – A9" adibite ad abitazione principale, e una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 (aliquota maggiorata del 2 per mille rispetto al 2019 in considerazione della Tasi abrogata pari al 2 per mille per la stessa fattispecie);

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13 Consiglieri

Favorevoli: n. 9 Consiglieri

Contrari: n. 4 Consiglieri (Contemori, Bastregghi, Felici, Vestri)

Astenuti: n. 0 Consiglieri

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

- 6,00 per mille per le unità immobiliari di categoria "A1 – A8 – A9" adibite ad abitazione principale, e una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.

- 8,00 PER MILLE per le abitazioni LOCATE a canone concordato (LEGGE N. 431/1998), riduzione al 75%, (articolo 13, comma 6-bis, D.L. 201/2011) immobili ad uso abitativo locati a canone concordato a norma della Legge n. 431/1998 e del vigente accordo territoriale, con obbligo di presentazione della comunicazione o autocertificazione a norma del DPR 445/2000;

- 9,80 per mille per gli immobili relativi ad imprese commerciali che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, sia utilizzati che a disposizione.

- 9,80 per mille abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado con contratto di comodato d'uso con DATA CERTA; la BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% (articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201) per una unità immobiliare ad uso abitativo CONCESSA IN COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti entro il 1° grado (figli/genitori) con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate ope legis (Legge 28.12.2015 n. 208);

- 10,60 per mille aliquota per le aree edificabili;
  - 1,00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola con dichiarazione di ruralità sul certificato catastale o categoria D10;
  - 10,20 per mille aliquota ordinaria;
  - ESENTE per terreni agricoli;
- 2) di dare atto che la presente non comporta variazione di entrata al bilancio previsionale 2020-2022, rimanendo valide le stime previsionali già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 27/12/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;
- 3) di confermare le previsioni di Bilancio già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 27/12/2019 e modificate con successive variazioni;
- 4) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Infine,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13 Consiglieri  
Favorevoli: n. 9 Consiglieri  
Contrari: n. 4 Consiglieri (Contemori, Bastregghi, Felici, Vestri)  
Astenuiti: n. 0 Consiglieri

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

**II SINDACO  
GIACOMO GRAZI**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. GIULIO NARDI**

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

**II SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. GIULIO NARDI**

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



**Comune di Torrita di Siena  
Provincia di Siena**

**AREA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta.  
*(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)*

Eventuali note e prescrizioni:

Torrita di Siena, 16-04-2020

**Il Responsabile di Area**  
**LUCA MAZZI**



**Comune di Torrita di Siena  
Provincia di Siena**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della spesa proposta.  
*(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)*

Eventuali note e prescrizioni:

Torrita di Siena, 16-04-2020

**Il Responsabile di Area**  
**LUCA MAZZI**



**Comune di Torrita di Siena  
Provincia di Siena**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 45 del 27-05-2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020**

Il presente atto:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio *on line* del Comune dal 14-06-2020.

Torrita di Siena 14-06-2020

**Il Messo Comunale  
Dionori Roberta**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



**Comune di Torrita di Siena  
Provincia di Siena**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (ART.134 D.LGS N.267/2000)**

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 45 del 27-05-2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020**

Si certifica l'esecutività della dell'atto di cui all'oggetto, a partire dalla data del **24-06-2020** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

Torrita di Siena li 14-06-2020

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# COMUNE DI TORRITA DI SIENA



PROVINCIA DI SIENA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

## PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Visti gli atti trasmessi relativi all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì 14 aprile 2020

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Franco Francesco



Consiglio Comunale 27 maggio 2020

## **DICHIARAZIONE DI VOTO**

### **Punto 20 – APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

Signor sindaco, signori consiglieri, il gruppo Torrita Bene Comune, in relazione al punto 20 all'odg, esprime voto CONTRARIO, in quanto la definizione delle aliquote esprime scelte politiche della maggioranza.